

TI_GERICHTE 52.2009.513 vom 18. März 2010

TI Tribunale d'appello, 2010-03-18, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2009.513

FR: TI_GERICHTE 52.2009.513 du 18 mars 2010

IT: TI_GERICHTE 52.2009.513 del 18 marzo 2010

Regeste

Revoca di un permesso di dimora CE/AELS

Erwägungen

E. 17

novembre 2008 e riportato nella risoluzione governativa impugnata (consid. F), risultano i seguenti provvedimenti penali: - 8.11.91 sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti del G.I.P. Tribunale di _____ per contraffazione di pubblici sigilli destinati a pubblica autenticazione (commesso il 16.10.90) e condanna a 8 mesi di reclusione, sospesi condizionalmente, e a multa di lire 400'000 (euro 206.58); - 1.3.94 sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti del G.I.P. Pretura di _____ per falsa dichiarazione sulla identità propria (commesso il 5.10.90) e condanna a multa di lire 400'000 (euro 206.58); - 13.3.97 decreto Tribunale di _____ – confermato il 16.12.97 da Corte appello di _____ – ed applicata quale misura di prevenzione la sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per 2 anni con cauzione di lire 15'000'000 (euro 7'746.85); - 21.4.99 sentenza Pretura di _____ per appropriazione indebita (reato commesso sino al 13.1.94) e condanna a 5 mesi di reclusione e a multa di lire 900'000 (euro 464.81). 27.11.01 con decreto del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di _____ disposta la sospensione dell'esecuzione della pena 4.2.04 con provvedimento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di _____: computo della custodia cautelare e delle pene espiate senza titolo determina che la pena detentiva é stata interamente eseguita (il 13.8.02); - 24.5.99 sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti della Pretura di _____ per violazione delle misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose e condanna a 2 mesi e 20 giorni di arresto, sostituiti con l'ammenda di lire 6'000'000 (euro 3'098.74); - 20.5.99 sentenza GIP Tribunale di _____ – confermata il 7.7.00 da Corte appello di _____ – per violazione delle disposizioni contro la mafia (commesso il 31.1.99) e condanna a 8 mesi di reclusione. 19.11.01 con decreto del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di _____ disposta la sospensione dell'esecuzione della pena 28.12.06 applicato l'indulto 3.8.07 con decreto del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di _____ disposta la sospensione dell'esecuzione della pena di 10 mesi e 21 giorni di reclusione; - 7.3.01 decreto penale del GIP Tribunale di _____ per minaccia (commesso il 30.8.00) e condanna a multa di lire 80'000 (euro 41.32); - 25.6.01 decreto penale del GIP Tribunale di _____ per violazione delle norme sull'ispettorato del lavoro e condanna a multa di lire 200'000 (euro 103.29); - 11.9.01 decreto penale del GIP Tribunale di _____ per insolvenza fraudolenta (commesso il 1.2.01) e condanna a multa di lire 300'000 (euro 154.94); - 3.5.02 sentenza Tribunale di _____: dichiarato fallito; - 24.7.03 sentenza Corte appello di _____ – riformante

parzialmente la sentenza 27.11.02 del Tribunale di _____ – per falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici in concorso (commesso il 4.8.00) e condanna a 3 anni e 3 mesi di reclusione e a interdizione dai pubblici uffici per 5 anni.

22.2.05 con decreto del Procuratore generale della Repubblica di _____ disposta la sospensione dell'esecuzione della pena 28.6.05 con decreto del Procuratore generale della Repubblica di _____ disposta la sospensione dell'esecuzione della pena detentiva 20.9.05 con decreto del Procuratore generale della Repubblica di _____ disposta la revoca del decreto di sospensione dell'esecuzione della pena; - 26.11.03 sentenza Tribunale in composizione monocratica di _____ – confermata il 15.2.07 da Corte appello di _____ – per evasione continuato (commesso il 7.4.03) e condanna a 6 mesi di reclusione. Pena condonata. 14.3.08 con ordinanza del Tribunale in composizione monocratica di _____ disposta la revoca dell'indulto; - 17.5.05 sentenza Corte appello di _____ per evasione (commesso il 8.6.02) e condanna a 6 mesi di reclusione. 13.4.06 con decreto del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di _____ disposta la sospensione dell'esecuzione della pena; - 25.5.06 provvedimento Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di _____: cumulo delle pene inflitte con le sentenze 24.7.03 e 17.5.05 e determinata la pena da scontare in 2 anni, 9 mesi e 8 giorni di reclusione e interdizione dai pubblici uffici per anni 5. 22.9.06: indulto. - 3.4.08 provvedimento Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di _____: cumulo delle pene inflitte con le sentenze 7.7.00 e 15.2.07 e determinata la pena da scontare in 7 mesi e 21 giorni di reclusione. Da quanto precede, risulta che in Italia il ricorrente ha a carico ben 11 condanne penali, l'ultima delle quali emessa nel 2007. Va osservato che gran parte dei reati da egli commessi (minaccia, contraffazione di pubblici sigilli destinati a pubblica autenticazione, appropriazione indebita) sono punibili anche in Svizzera. Invano l'insorgente tenta ora di confutare tali risultanze sostenendo, peraltro in maniera del tutto generica, che l'estratto del casellario in parola, acquisito agli atti, non sarebbe sufficientemente aggiornato in quanto non indica che egli sarebbe stato nel frattempo prosciolto da ogni accusa. Il certificato non riporta infatti le accuse penali a carico dell'interessato, ma le decisioni emesse nei suoi confronti. Ritenuto inoltre che l'estratto in parola concerne tutti i provvedimenti presi fino al novembre 2008 e già cresciuti in giudicato, non si può certo ritenere che il medesimo non possa più essere preso in considerazione. Bisogna anche considerare che la Sezione dei permessi e dell'immigrazione è venuta a conoscenza di questi precedenti penali soltanto nel marzo 2009 a seguito della segnalazione da parte del Ministero pubblico. È chiaro che se l'autorità fosse stata al corrente sin dall'inizio della lunga serie di condanne penali a carico dell'insorgente, ben difficilmente gli avrebbe rilasciato un permesso di soggiorno. È vero che il cittadino comunitario non è tenuto a fornire, se non espressamente richiesto, il suo certificato penale al momento di chiedere il rilascio di un permesso di dimora. È però altrettanto vero che egli è tenuto a informare l'autorità su tutto quanto è atto a determinare la decisione e non è liberato da tale obbligo nemmeno se l'autorità competente, con la dovuta diligenza, avrebbe potuto accertare essa stessa i fatti determinanti per la concessione del permesso (STF 2A.511/2001 del 10 giugno 2002, consid. 3.1f.; 2A.366/1999 del 16 marzo 2000, consid. 3d). In siffatte circostanze, non vi è quindi dubbio che, sottacendo di avere dei precedenti penali in Italia, RI 1 è pure venuto meno ai suoi obblighi di informazione nei confronti dell'autorità. 4.2. Alla luce di quanto precede, emerge che da parecchi anni ormai il ricorrente ha una predisposizione a delinquere e che egli ha continuato con il suo modus vivendi anche in Svizzera e questo già dopo appena due mesi dopo avere ottenuto il

permesso di dimora. In siffatte circostanze, si deve pertanto convenire con il Consiglio di Stato che l'insorgente rappresenta attualmente una minaccia effettiva e sufficientemente grave per la società, tale da legittimare la revoca del suo permesso di dimora per ragioni di ordine pubblico. 5. A questo punto occorre verificare la proporzionalità della misura pronunciata dal dipartimento. RI 1 è stato posto al beneficio di un permesso di dimora nel giugno 2007. Il suo soggiorno nel nostro paese va pertanto considerato di breve durata. Occorre pure osservare che, durante questo breve periodo, egli ha accumulato ingenti debiti: a suo carico risultano ben 29 attestati di carenza beni per complessivi fr. 58'067.25 e 23 esecuzioni aperte per un totale di fr. 78'284.55 (v. estratto UE _____ del 21 ottobre 2009). In Italia invece, dove ha risieduto e lavorato sino all'età di 48 anni prima di giungere in Svizzera, possiede i suoi principali legami culturali, sociali e familiari: ne discende che il suo rientro in patria è perfettamente esigibile. Considerati i suoi precedenti penali e il pericolo che egli rappresenta attualmente per l'ordine pubblico, bisogna pertanto concludere che la revoca del permesso di dimora a RI 1 è conforme al principio della proporzionalità.

6. La Sezione dei permessi e dell'immigrazione non ha pertanto disatteso le disposizioni legali invocate, revocando il permesso di dimora CE/AELS al ricorrente. Inoltre, la decisione censurata non procede da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento che la legge riserva all'autorità di polizia degli stranieri in ordine alla valutazione dell'adeguatezza della misura intrapresa, per cui la medesima dev'essere confermata. 7. Il ricorrente invoca la parità di trattamento, richiamandosi ad altri casi analoghi sfociati in un semplice ammonimento. Giova ricordare che il principio di legalità dell'amministrazione prevale di regola su quello della parità di trattamento e che la parità di trattamento nell'illegalità può essere invocata con successo soltanto in casi del tutto particolari (Max Imboden/René A. Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Basilea e Stoccarda 1976, V. ed., N. 71 B i segg.). Ora, a prescindere dal fatto che egli invoca tale violazione in maniera del tutto generica, il richiamo a tale principio non permette comunque di giungere a conclusioni a lui più favorevoli, in quanto non è in ogni caso dimostrata l'esistenza di una prassi contraria alla legge che l'autorità di prime cure non intende abbandonare. Di conseguenza, nemmeno un semplice ammonimento può trovare applicazione nella presente fattispecie. Nemmeno il principio della buona fede tutelato dall'art. 9 Cost. appare violato nel caso concreto. Come è già stato indicato nel considerando 4.1., l'autorità dipartimentale non avrebbe verosimilmente concesso un'autorizzazione di soggiorno all'insorgente, se fosse stata al corrente sin dall'inizio dei fatti per cui egli è stato in seguito condannato. 8. Per completezza, bisogna anche tenere presente che l'insorgente ha ottenuto il permesso di soggiorno per svolgere un'attività lucrativa quale indipendente tramite la società _____ di cui è titolare, società che è stata cancellata d'ufficio dal registro di commercio il 27 febbraio 2009 per cessazione dell'esercizio. Ritenuto che l'art. 23 OLCP dispone che il permesso di dimora CE/AELS può essere revocato se non sono adempite le condizioni per il suo rilascio e che l'insorgente aveva ottenuto l'autorizzazione di soggiorno a tale scopo, non è dato di vedere come egli abbia ancora un interesse a conservare tale permesso anche sotto questo profilo. 9. In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere integralmente respinto. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 LPamm). Per questi motivi, visti l'ALC e l'Allegato I, nonché gli art. 9, 29 Cost.; 10 lett. a LALPS; 62 LStr; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 LPamm; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa e le spese di giustizia, per complessivi di fr. 1'000.-, sono poste a carico del ricorrente. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla

sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS
173.110). 4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il
vicepresidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.